

Il giudice istruttore

-letti gli atti del procedimento n.13131-1/16 r.g., a scioglimento della riserva assunta il 12.1.2017 rileva quanto segue.

I ricorrenti Giulio Saulo, Ambrogio e Fabrizio Cucchi hanno chiesto che, in via cautelare ex artt. 2479 *ter* e 2378 c.c., in pendenza del proposto giudizio di impugnazione, il tribunale sospenda l'efficacia esecutiva della "delibera" assunta il 28.4.2016, di nomina di Carla Maria Cucchi ad amministratore unico della società Cucchi Aldo srl, e adotti tutti i provvedimenti cautelari più opportuni, quale la nomina di un amministratore provvisorio.

I ricorrenti - richiamando le difese svolte in sede di impugnazione (cfr. la citaz. e il fasc. del merito in atti) – espongono che: con atto notarile del 28.4.2016, iscritto presso il Registro delle Imprese di Bergamo il 4.5.2016, la società Cucchi Aldo sas ha "deliberato" la propria trasformazione in società a responsabilità limitata e la nomina di Carla Maria Cucchi quale nuovo amministratore della società, revocando così implicitamente il precedente amministratore Giulio Saulo Cucchi (unico socio accomandatario della Cucchi Aldo sas, essendo gli altri ricorrenti Ambrogio e Fabrizio Cucchi soci accomandanti).

Nel ricorso si precisa espressamente che le "delibere" impugnate nella causa di merito sono due: la delibera di trasformazione e la delibera contestuale di nomina dell'amministratore e che la presente domanda di sospensione attiene unicamente alla seconda.

Così ricostruito il *petitum* della domanda cautelare, plurime ragioni conducono al suo rigetto.

Anzitutto va rammentato che l'atto di trasformazione, nelle società di

persone, è regolato dal combinato disposto degli artt. 2500 ter e 2500 c.c., secondo cui *salvo una diversa previsione del contratto sociale, la trasformazione di società di persone in società di capitali è decisa con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili* (art. 2500 ter c.c.). *La trasformazione deve risultare da atto pubblico, contenente le indicazioni previste dalla legge per l'atto di costituzione del tipo adottato* (art. 2500 c.c.).

In applicazione delle citate norme la trasformazione della Cucchi Aldo sas è stata decisa con il consenso di alcuni fratelli Cucchi e della madre Livia Agnese Brambilla, rappresentanti complessivamente il 70 % del capitale sociale avente diritto agli utili, adottando la forma dell'atto pubblico di trasformazione; a detto atto non hanno invece preso parte i restanti fratelli Cucchi, odierni soci ricorrenti (cfr. doc.1 att.).

L'art. 2463 c.c. individua il contenuto dell'atto di costituzione della società a responsabilità limitata e al punto 8) prescrive che nello stesso devono essere indicate le persone alle quali viene affidata l'amministrazione.

In ossequio a detta norma nel citato atto pubblico di trasformazione i soci hanno designato nella persona di Carla Maria Cucchi l'amministratore unico della Cucchi Aldo srl.

Le premesse sopra svolte portano anzitutto a ritenere che – ai fini che qui rilevano - la distinzione, prospettata dai ricorrenti, tra una decisione di trasformazione e una di nomina degli amministratori non sia pertinente, dovendosi invece concludere che anche la nomina dell'organo amministrativo, come si evince dalle citate norme, costituisca parte integrante e necessaria dell'atto di trasformazione, da valutarsi unitariamente.

Ciò posto, l'art. 2500 *bis* c.c. in tema di invalidità della trasformazione prevede che *eseguita la pubblicità...l'invalidità dell'atto di trasformazione non può essere pronunciata*, facendo dunque discendere un effetto sanante.

Poiché l'atto di trasformazione della Cucchi sas – come detto – è stato iscritto nel registro delle imprese (prima della del presente giudizio) e poiché va unitariamente considerato, è dirimente evidenziare che l'effetto di stabilizzazione conseguente alla pubblicità si deve ritenere esteso anche alla determinazione di nomina dell'amministratore.

E' altrettanto decisivo evidenziare che l'atto di trasformazione qui impugnato – contrariamente a quanto prospettato dai ricorrenti – non può essere qualificato come una deliberazione assembleare; ciò si evince in concreto dal tenore dell'atto notarile (nel quale si dà espressamente conto della mancata adozione del procedimento assembleare) e in astratto dalla previsione dell'art. 2500 *ter* c.c., che configura testualmente la trasformazione delle società di persone come il contenuto di una *decisione* (sia pure a maggioranza, in deroga all'art. 2252 c.c.) e non di una *deliberazione* dei soci. Nelle società di persone manca infatti un organo assembleare.

Ne deriva che l'azione proposta dagli attori, di impugnativa di delibera assembleare ex art. 2378 c.c. (richiamato dall'art. 2479 *ter* c.c.) con il relativo rimedio cautelare, non pare percorribile.

La Suprema Corte ha infatti statuito sul punto che *nelle società di persone l'invalidità delle deliberazioni assembleari è disciplinata dai principi generali sugli atti negoziali plurisoggettivi restando esclusa l'applicabilità degli artt. 2377 e 2377 codice civile* (Cass. n. 8276/2002).

Infine e *ad abundantiam*, anche laddove si volesse entrare nel merito della

valutazione dei vizi censurati dai ricorrenti rileva quanto segue.

I ricorrenti lamentano anzitutto la mancanza di una rituale preventiva convocazione dell'organo assembleare; tuttavia, per le ragioni sopra espresse, il metodo collegiale di formazione della volontà dell'ente non trova applicazione nelle società di persone, mentre dagli atti risulta che i soci ricorrenti sono stati comunque previamente informati della decisione da discutersi innanzi al notaio (cfr. le raccomandate in atti).

Quanto all'asserito conflitto di interessi dell'amministratrice Maria Teresa Cucchi e dell'abuso di potere dei soci che l'hanno nominata, va rilevato che la complessa situazione di conflittualità (anche di interessi) emersa dagli atti e durante le udienze di comparizione delle parti, che di fatto contrappone una minoranza (gli odierni ricorrenti) dei fratelli Cucchi agli altri che hanno deciso la trasformazione non assume qui rilevanza: la nomina di Carla Maria costituisce di per sé legittima espressione della maggioranza dei soci, mentre l'asserita posizione di conflitto di interessi dell'amministratore potrà, se sussistente, inficiare le scelte gestorie di detto organo e fondare un'eventuale azione di responsabilità nei suoi confronti, con i relativi strumenti cautelari (art. 2476 terzo comma c.c.).

Infine, il prospettato vizio relativo alle risultanze della relazione di stima allegata all'atto di trasformazione ex art. 2500 ter secondo comma c.c. è irrilevante in questa sede, in quanto estraneo alla determinazione di nomina dell'amministratore.

Manca da ultimo anche il requisito del *periculum in mora*, che nella accezione richiesta dall'art. 2378 quarto comma cc esige una valutazione di bilanciamento degli opposti interessi, risultando senz'altro prevalente

l'interesse della società Aldo Cucchi srl a conservare una guida gestoria, tanto più perché originata da una operazione di trasformazione che ha già prodotto "irreversibilmente" i suoi effetti.

Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va dunque rigettato.

Nulla per le spese, trattandosi di domanda cautelare proposta in corso di causa;

p.q.m.

- rigetta il ricorso.

Si comunichi.

Brescia, 23.1.2017

Il giudice istruttore
dr. Angelina Augusta Baldissera